



Città di
Castiglione
delle Stiviere

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI DESTINATI ALLA VENDITA DI MERCI AL DETTAGLIO O ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21.10.2019



Città di
Castiglione
delle Stiviere

SOMMARIO:

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	Pag	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO	Pag	3
Art. 3 - SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO	Pag	3
Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE		
Art. 5 - CONTRATTO DI CONCESSIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO	Pag	3
Art. 6 - CANONE DI CONCESSIONE	Pag	4
Art. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	Pag	4
Art. 8 - DIVIETI		
Art. 9 - VIGILANZA	Pag	3
Art. 10 - REVOCA	Pag	4
Art. 11 - DECADENZA	Pag	5
Art. 12 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO	Pag	5
Art. 13 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE	Pag	5
Art. 14 - MODIFICHE E ABROGAZIONI	Pag	5
Art. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI	Pag	5



Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune può concedere a soggetti privati l'uso temporaneo a titolo oneroso di aree pubbliche da destinare all'installazione di chioschi per l'esercizio dell'attività di vendita di merci al dettaglio o di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di assicurare maggiore fruibilità degli spazi e delle strutture comunali da parte dei cittadini, di valorizzare il contesto urbano circostante, nonché di soddisfare altre esigenze sociali o di tutela dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità e i criteri di rilascio delle predette concessioni, nonché le ipotesi di decadenza e di revoca delle medesime.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI CHIOSCO

1. Ai fini del presente Regolamento, per chiosco si intende un manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita diretta al pubblico di generi diversi o per la somministrazione di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo precario rilasciata dal Comune.

Art. 3 - SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO

1. Con atto di indirizzo la Giunta Comunale definisce l'ubicazione dell'area destinata all'installazione del chiosco e la tipologia di attività che deve esservi svolta, in funzione del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
2. L'individuazione del concessionario deve essere effettuata mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica.
3. Il relativo bando di selezione, predisposto dal Dirigente dell'Area Urbanistica, deve specificare:
 - a) l'oggetto, la durata e le principali condizioni del contratto di concessione;
 - b) i requisiti di partecipazione alla selezione, i parametri di valutazione delle offerte, il valore ponderale attribuito a ciascun parametro, nonché l'importo del canone annuo posto a base d'asta.

Art. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione non può avere durata superiore a dodici anni e non può essere automaticamente rinnovabile alla scadenza.

Art. 5 - CONTRATTO DI CONCESSIONE E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. All'esito della procedura di selezione, il Comune stipula con l'aggiudicatario il contratto di concessione.
2. Il concessionario deve richiedere ed ottenere tutti i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche, le autorizzazioni sismiche, le autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l'uso proposto.
3. L'attività commerciale dovrà essere intrapresa entro sei mesi dalla stipula del contratto di concessione.
4. Per comprovate ragioni di impedimento dovute a cause non imputabili al concessionario potrà concedersi una sola volta una proroga non superiore a sei mesi.



Art. 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto al pagamento annuale anticipato del canone nella misura dell'importo indicato nell'offerta economica presentata e che lo stesso si è impegnato a corrispondere al concedente in caso di aggiudicazione.

2. Oltre al canone di cui al comma precedente, il concessionario è tenuto al pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi legati alla gestione dell'attività svolta sull'area oggetto di concessione, nonché delle relative utenze.

Art. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha l'obbligo di:

- a) provvedere al conseguimento di tutte le necessarie autorizzazioni di cui al precedente art. 5;
- b) esercitare direttamente ed in modo continuativo l'attività commerciale alla quale il chiosco è destinato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa regionale e dalle disposizioni comunali vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, di eliminazione delle barriere architettoniche, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza e di prevenzione;
- c) mantenere in perfetto stato manutentivo e di decoro sia l'area concessa che il chiosco installato sulla stessa;
- d) osservare gli orari di apertura/chiusura al pubblico nel rispetto della normativa vigente;
- e) non apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione all'area concessa, alla sua destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso scritto del concedente;
- f) ripristinare l'area a proprie spese, qualora dall'occupazione di suolo pubblico derivino danni all'area oggetto di occupazione.

Art. 8 – DIVIETI

1. Al concessionario è fatto divieto di:

- a) disporre la sub-concessione dell'area;
- b) destinare il chiosco ad attività diversa da quella assentita.

Art. 9 – VIGILANZA

1. Il Comune ha la facoltà in qualunque momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione, ordinando, se è il caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per l'eliminazione degli eventuali inconvenienti riscontrati.

2. Il Comando di Polizia Locale effettua periodicamente, sia nella fase di installazione del chiosco sia nella fase di esercizio dell'attività commerciale, gli accertamenti necessari a verificare che l'occupazione del suolo pubblico, l'installazione del chiosco e l'esercizio dell'attività commerciale si svolgano nel rispetto delle normative vigenti in materia e con le modalità previste dal presente Regolamento, dal contratto di concessione e dagli altri titoli autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione.

Art. 10 – REVOCA

1. La concessione è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, con preavviso di almeno tre mesi.

2. Il preavviso è escluso nei soli casi di motivata assoluta urgenza.



Art. 11 - DECADENZA

1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nel caso in cui il titolare della concessione non eserciti direttamente ed in modo continuativo l'attività commerciale alla quale il chiosco è stato destinato e ogni qualvolta accerti la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione.
2. La decadenza può inoltre essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato inizio della gestione entro il termine di sei mesi dalla fine della procedura di aggiudicazione senza giustificato motivo;
 - b) perdita da parte del concessionario dei requisiti prescritti per l'esercizio dell'attività prevista nel contratto di concessione;
 - c) modifica dello stato dei luoghi o dei beni oggetto di concessione senza autorizzazione del concedente;
 - d) utilizzo del chiosco per una destinazione o un fine non conformi a quanto previsto dalla concessione;
 - e) inadempimento all'obbligo del pagamento del canone di cui all'art. 6, che si protragga per oltre un'annualità.

Art. 12 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario ha la facoltà di recedere dal contratto, senza necessità di fornire alcuna giustificazione, decorso almeno un anno dalla stipula dello stesso, con un preavviso di almeno sei mesi.

Art. 13 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Alla scadenza del contratto, stante la natura concessoria del rapporto instaurato, il Comune, oltre a recuperare la piena disponibilità dell'area data in concessione, acquisirà la proprietà della struttura costruita o installata sull'area, senza essere tenuto a corrispondere al concessionario alcun indennizzo, rimborso, o altro corrispettivo comunque denominato.
2. Qualora il Comune non intendesse mantenere la predetta struttura, il concessionario sarà tenuto a ripristinare il suolo pubblico, a sua cura e spese, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione comunale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi di revoca e decadenza della concessione e nei casi di recesso.

Art. 14 - MODIFICHE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento Comunale entra in vigore con l'atto deliberativo di approvazione.
2. Per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento, è abrogato il titolo VII del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 29.11.2016.

Art. 15 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni di suolo pubblico per l'installazione di chioschi per la vendita al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, conservano validità fino alla data di scadenza prevista nel titolo di occupazione.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.